



Ministero dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

ORDINANZA N. 11/2008

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste,

- VISTO:** il D.P.R. del 23 agosto 1982 n.691, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio degli olii usati";
- VISTA:** la Legge 31 dicembre 1982 n.979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.95, relativo alla raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione degli olii usati, attraverso la cessione al predetto Consorzio;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n.84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO:** il D.M. 14 novembre 1994 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art.6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art. 1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e conferimento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.), nonché la pulizia ed il disinquinamento degli specchi acquei portuali;
- VISTO:** l'art.21 comma 8 del Decreto Legislativo n.22/97 che, affidando ai Comuni la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e quelli assimilati, fa salve le disposizioni di cui all'art.6 comma 1 della Legge 28/01/1994 n.84, e relativi decreti attuativi per quanto riguarda i servizi di interesse generale prestati nei porti;
- VISTO:** il Decreto Legislativo del 24 giugno 2003 n.182, recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 80/47191/Coord. in data 30 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";
- VISTA:** la Circolare n. GAB/2004/2181/B01 in data 09 marzo 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto "Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n.182. Chiaramenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27.02.2004 n.47";
- VISTO:** la Direttiva n° GAB/2005/6759/B01 in data 29 luglio 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio avente ad oggetto "Applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003 n°182 – Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Unità destinate alla nautica da diporto."
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 del Presidente della Repubblica inerente le "Norme in materia ambientale"
- VISTO:** il proprio foglio prot. n° 5920 in data 18 novembre 2005 con cui si è chiesto agli interessati, ivi inclusa la Regione Puglia, di voler esprimere il proprio parere in merito alla bozza di ordinanza e

- CONSIDERATO:** regolamento disciplinante l'organizzazione della gestione rifiuti nelle aree portuali del Circondario Marittimo di Vieste;
- RITENUTO NECESSARIO:** che alla data odierna non sono pervenute osservazioni o proposte in merito;
- VISTI:** aggiornare le disposizioni relative all'organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi scalanti le rade ed i porti del Circondario Marittimo di Vieste, dai pescherecci e dalle unità da diporto stanziali ed in transito, alla luce delle ultime disposizioni normative in materia; gli articoli 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Nel porto di Vieste è istituito il servizio di raccolta degli oli usati che vengono prodotti dalle unità mercantili, dalle unità da pesca e dalle unità da diporto.

Tale servizio verrà espletato dalla ditta "NICOLA VERONICO SRL" autorizzata ad effettuare il servizio dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (C.O.O.U.).

Il conferimento dei rifiuti di cui alla presente Ordinanza avverrà negli appositi cassonetti ubicati nelle zone portuali del molo San Lorenzo e della banchina Sud.

Il sig. CALDERISI Matteo, legale rappresentante della GARGANO CARBURANTI snc, viene nominato responsabile della verifica e del controllo del conferimento degli oli usati alla ditta "NICOLA VERONICO SRL" incaricata del ritiro.

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni.

Nel porto di Vieste sono istituiti due punti di raccolta: il primo sito sul molo di San Lorenzo, il secondo alla banchina Sud.

Tali punti di raccolta dovranno essere utilizzati secondo le modalità di seguito indicate:

- I Comandanti/Conduttori delle unità mercantili, da pesca e da diporto devono conferire gli oli usati di bordo negli appositi raccoglitori esistenti in porto, come in precedenza specificato, adottando, all'atto del conferimento e/o travaso dell'olio, ogni utile accorgimento atto ad evitare lo sversamento del prodotto in banchina o negli specchi acquei adiacenti.
- In caso di sversamento, anche accidentale, al di fuori dei luoghi di raccolta, gli stessi dovranno provvedere immediatamente alle necessarie operazioni di pulizia, ferma restando la responsabilità penale che dovesse derivare dall'inquinamento del mare ai sensi delle vigenti disposizioni.
- Per il conferimento di ingenti quantitativi di olio usato, il cui travaso nei contenitori non dovesse risultare agevole, gli interessati dovranno preventivamente avvisare l'Autorità Marittima locale, ovvero richiedere il diretto intervento, anch'esso a titolo gratuito, della ditta competente.
- Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui vi sia l'impossibilità di conferimento per saturazione di tutti i serbatoi/contenitori disponibili.
- Gli utilizzatori dovranno adottare ogni cautela per non provocare danni agli impianti di raccolta e/o disservizi e segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima locale l'eventuale verificarsi degli stessi.
- Gli utilizzatori dovranno, altresì, curare il debito rassetto dei punti di raccolta stessi e del sito circostante, nel momento in cui si avvarranno del servizio.
- E' fatto assoluto divieto di depositare nei contenitori o nelle loro immediate adiacenze rifiuti di qualunque genere, di abbandonare fusti, lattine, bidoni ed altri contenitori del genere sia vuoti che pieni di olio usato, nonché di conferire negli appositi cassonetti olio usato miscelato ad acqua e/o altri prodotti.

Articolo 2 – Raccolta e smaltimento degli oli usati.

L'attività di raccolta dei rifiuti oggetto della presente ordinanza, dovrà avvenire nel rispetto delle normative in premessa richiamate, dalle Leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente dall'inquinamento.

In particolare la ditta incaricata, dovrà prestare la massima cura possibile affinché nel corso delle attività di raccolta/ritiro siano evitati spandimenti in banchina e/o inquinamenti degli specchi acquei portuali.

La ditta incaricata delle operazioni di raccolta e ritiro degli oli usati deve verificare che lo svuotamento dei contenitori avvenga con regolarità e comunque ad intervalli periodici non superiori al bimestre, assicurando, comunque, che gli stessi mantengano sempre una capacità residua di ricevimento sufficiente (non inferiore al 20% della capacità totale di ogni singolo contenitore).

Al di fuori delle normali periodiche operazioni di rito la ditta di cui sopra è tenuta ad intervenire ad ogni richiesta avanzata in tal senso da questa Autorità Marittima.

Il sig. CALDERISI Matteo, legale rappresentante della GARGANO CARBURANTI snc, è incaricato del costante monitoraggio dei contenitori indicati al precedente articolo 1 ed è tenuto ad informare l'Autorità Marittima riguardo a situazioni di abbandono rifiuti al di fuori dei contenitori, nonché la periodica necessità di procedere al loro svuotamento da parte della ditta incaricata del ritiro degli oli usati.

Articolo 3 – Disposizioni finali e sanzionatorie.

I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo in data 24 giugno 2003 n.182 "Sanzioni", degli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo in data 15 febbraio 1997 n.22 nonché dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione "Inosservanza di norme di polizia" ovvero il deferimento all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 650 del Codice Penale "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità preposta". Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data posta in calce.

Vieste, 14 maggio 2008

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Massimo SIMONCELLI